SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

n. 46

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 10 agosto 1978)

INDICE

CHIELLI, CIACCI, BONDI: Sui licenziamenti previsti di tecnici in geologia da parte della società RI.MIN del gruppo ENI (1437) (risp. BISAGLIA, *Ministro delle partecipazioni statali*) . . . . . *Pag.* 1098

CIFARELLI: Provvedimenti da adottare per la tutela della « Galleria Sinatra » di Agrigento (1615) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 1099

Sui provvedimenti da promuovere per la tutela della villa Pignatelli di Monteleone, sita in Napoli-Barra, al corso Sirena, n. 7 (1634) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 1100

Provvedimenti da adottare per superare lo stato di abbandono dell'edificio esistente a Roma in piazza Navona, nn. 28-40 (1655) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 1100

Sui provvedimenti da adottare per il restauro del palazzo ove aveva sede il Collegio Massimo, sito in Roma, in Piazza dei Cinquecento (1664) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 1101

Per il ripristino della recinzione e della copertura delle are arcaiche del Santuario di Lanuvium in agro di Pratica di Mare (1743) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 1103

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria: In merito ai ritardi con cui vengono assegnati i fondi di gestione dei Consigli di Istituto (1833) (risp. SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 1103

D'AMICO: Per evitare la soppressione della scuola elementare di Montebello sul San gro in Abruzzo (1862) (risp. SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 1104

Sugli interventi da attuare per il restauro della chiesa parrocchiale di Castelfrentano in Abruzzo (1878) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) . . 1104

de' COCCI, FRACASSI, VITALE Antonio, CARBONI, AMADEO, ROMEI, MANCINO, SANTALCO, GIOVANNIELLO: Perchè le agevolazioni creditizie previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, siano estese anche alle strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari (1907) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 1105

de' COCCI, VITALE Antonio, FRACASSI, CARBONI, ROMEI, SANTALCO, AMADEO, GIOVANNIELLO, MANCINO: Perchè le cooperative costituite da piccole e medie imprese industriali, commerciali e dell'artigianato siano ammesse a fruire dei benefici della legge 30 aprile 1976 (1906) (risposta OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*) 1106

FABBRI: Perchè sia nominato in via definitiva il provveditore agli studi di Parma (1767) (risp. SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 1107

FOSCHI: Mancato riscontro da parte del Ministero del lavoro alla richiesta di 101 ditte della provincia di Forlì di parziale esonero dall'obbligo di assumere appartenenti alle categorie protette (1792) (risp. SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1108

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

GIACALONE: Mancanza, nell'aereoporto di Punta Raisi, di impianto *radar* di avvicinamento (1763) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*) . . . . . *Pag.* 1109

LUBERTI, MAFFIOLETTI: In merito ad un episodio teppistico consumato a Latina il giorno 11 gennaio 1978 ai danni di un consigliere comunale comunista (1641) (risposta ROGNONI, *Ministro dell'interno*) . . . 1109

MACCARRONE: Anticipata corresponsione a dipendenti dell'INADEL dell'indennità-premio di fine servizio (1766) (risp. PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) 1110

MAFAI DE PASQUALE Simona: In merito ad un episodio verificatosi il 1° giugno 1978 a Riesi (Caltanissetta) (1921) (risp. SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 1112

MAFAI DE PASQUALE Simona, LUCCHI Giovanna, GIACALONE, PERITORE: Sul licenziamento della signora Valeria Rabita Vella perchè in stato interessante (1934) (risp. PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) . . 1113

MARANGONI, FEDERICI, VANZAN: Sullo stato di inagibilità dell'imbocco del Po di Levante, in comune di Donada (Rovigo) (803) (risp. FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 1113

MERZARIO, DONELLI, GAROLI, FEDERICI CIACCI, BELLINZONA, SPARANO, RAPPOSELLI, ROMANIA, MAFAI DE PASQUALE Simona, SQUARCIALUPI Vera Liliana, ROMANO', GIUDICE: Sulla catena di incidenti verificatisi nello stabilimento Montedison di Castellanza (Varese), con particolare riferimento allo scoppio avvenuto il 5 aprile 1978 (1803) (risp. SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1114

PINNA: Per la predisposizione degli strumenti necessari per la pubblicizzazione degli stagni di Cabras (1686) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*) 1116

Sullo stato di totale abbandono dello storico ponte romano lungo la strada statale n. 38 della Valtellina (1689) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) 1117

PINTO: Per l'istituzione di uno svincolo sulla variante in costruzione della strada statale n. 18 fra Vallo Scalo e Vallo della Lucania (1882) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 1118

RIVA: Sulle iniziative legislative da assumere per regolamentare il trasferimento dei calciatori (1966) (risp. PASTORINO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . 1118

ROCCAMONTE: In merito all'acquisto di un edificio da parte della Cassa di risparmio di Reggio Emilia (1660) (risp. PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) . . . . . *Pag.* 1119

ROMEI: Sul disservizio che si registra quotidianamente sulla linea aerea « Itavia » Roma-Lamezia Terme (1839) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*) 1120

SPARANO, DI MARINO: Finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno in favore di aziende agricole della provincia di Salerno (1776) (risp. DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 1120

Interventi finanziari effettuati dall'EFIM negli anni 1975, 1976, 1977 nella provincia di Salerno nel settore della forestazione (1777) (risp. BISAGLIA, *Ministro delle partecipazioni statali*) 1122

VIGNOLA: Per il rifinanziamento della legge navale in considerazione del progressivo calo del potere d'acquisto della lira (1964) (risp. RUFFINI, *Ministro della difesa*) . . 1122

CHIELLI, CIACCI, BONDI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Gli interroganti, nel comunicare di avere ricevuto una nota ufficiale della Federazione unitaria lavoratori chimici di Grosseto e del Consiglio dei delegati della società RI.MIN del gruppo ENI, nella quale viene denunciata l'intenzione della società medesima di voler procedere al licenziamento di 40 tecnici in geologia che costituirebbero buona parte dell'organico addetto alla ricerca mineraria, chiedono di conoscere se la notizia risponde a verità.

Chiedono inoltre al Ministro se non ritenga di accertare ed intervenire con urgenza per evitare eventuali provvedimenti che indebolirebbero notevolmente l'attività di ricerca mineraria nazionale, proprio nella fase in cui si sta discutendo ed esaminando l'ipotesi di piano ENI e quindi anche il futuro del comparto minerario e se non ritenga di operare positivamente per rendere più funzionale la ricerca mineraria e giacimentologica italiana, ai fini di acquisire ed utilizzare razionalmente le risorse esistenti nel sottosuolo italiano.

(4 - 01437)

Risposta. — La notizia cui si riferiscono gli onorevoli interroganti riguardante l'intenzione della RI.MIN. di procedere al licenziamento di 40 tecnici in geologia, riportata con particolare evidenza dalla stampa toscana il 29 ottobre 1977, è stata evidentemente desunta dalle difficoltà in cui versa l'azienda, a causa delle perdite da questa accusate in bilancio a seguito della svaluazione di permessi di ricerca acquisiti dalla Montedison.

Dette notizie stampa sono da considerarsi tuttavia prive di fondamento, poichè in nessuna sede sono mai stati prospettati licenziamenti di personale. Del resto, basta rilevare che la RI.MIN. è indicata, nelle proposte elaborate per il settore minerario ex EGAM, tra le aziende da non liquidare e quale struttura di base ed operativa del gruppo minerario e metallurgico.

Per quanto riguarda il futuro del comparto minerario si deve confermare che un aspetto fondamentale della politica prospettata dal piano elaborato per il settore è costituito dalla definizione di una strategia della ricerca mineraria nel Paese, diretta a reintegrare le scorte di minerali estratti e a scoprire nuovi giacimenti.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bisaglia

17 luglio 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per la migliore tutela e la sistemazione della « Galleria Sinatra », che ora costituisce il pregevole Museo civico di Agrigento.

(4 - 01615)

Risposta. — A seguito di segnalazione della Commissione del centro storico di Agrigento, nel marzo 1978 la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Palermo ha accertato, tramite sopralluogo effettuato da propri funzionari, che il Museo civico di Agrigento versa in una situazione veramente penosa e drammatica.

L'intero immobile è in condizioni di notevole decadenza e transandatezza; i dipinti si trovano in un totale stato di abbandono, ammassati nella sala attigua alla Direzione e le sculture sono addirittura relegate in un vero e proprio cortile-immondezzaio. Allo stato attuale il museo appare più che un istituto di cultura un luogo di passaggio per gli uffici comunali ubicati, non certo opportunamente, nella stessa sede.

La Soprintendenza pertanto ha provveduto ad inserire subito nell'esercizio finanziario 1978 il restauro della Croce lignea del sec. XV e delle tele che più necessitano di intervento conservativo, dandone comunicazione al Comune e, contemporaneamente, invitandolo a provvedere subito alla rimozione degli uffici comunali e successivamente alla temporanea chiusura del Museo in attesa del ripristino della piena funzionalità dell'Istituto sotto tutti gli aspetti.

La Soprintendenza inoltre ha suggerito, previo accordo con la Direzione del Museo, alla Commissione per il centro storico di Agrigento e alla Soprintendenza archeologica di Agrigento di:

1) raggruppare tutti i dipinti sparpagliati o esposti del pian terreno nel salone superiore, che attualmente accoglie la vera e propria Galleria Sinatra, per il quale sono già state previste adeguate grate;

2) trasferire i dipinti più importanti (Giordano, De Pavia, Walsgart, Novelleschi) se non a Palermo, in una sede più sicura quale potrebbe essere il Museo archeologico di Agrigento.

La citata Soprintendenza che ha auspicato la piena collaborazione da parte del Comune ha già comunicato comunque di riservarsi di adottare ogni eventuale necessaria determinazione ai sensi delle leggi n. 1089 del 1° giugno 1939 e n. 44 del 1° marzo 1975.

Considerato che la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di « conservazione delle antichità e delle opere artistiche » (articolo 14 lett. n. dello Statuto), questo Ministero non può che auspicare una sollecita adozione, da parte delle autorità locali

competenti, di tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti idonei per la migliore soluzione degli inconvenienti lamentati.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

17 luglio 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, o promuovere, per la tutela della villa Pignatelli di Monteleone, sita in Napoli-Barra, al corso Sirena, n. 7.

L'interrogante sottolinea che, attribuita a Ferdinando Sanfelice, detta villa, con il suo parco (che era arricchito di bellissime sculture, purtroppo scomparse) è tra le più cospicue e famose ville vesuviane. Pertanto la salvaguardia di quanto ne rimane, col ripristino razionale e la adeguata utilizzazione degli edifici monumentali, deve costituire uno dei compiti di quell'Ente ville vesuviane che si è reso benemerito almeno con la recente pubblicazione di una accurata documentazione circa una ventina delle più significative fra le 121 « entità » (esistenti nel territorio dei comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) che la legge 29 luglio 1971, n. 578, affida alle sue cure, per la conservazione, il restauro e la valorizzazione.

(4 01634)

Risposta. — La Villa Pignatelli di Monteleone di Barra fa parte del complesso delle Ville Vesuviane, la cui salvaguardia è affidata all'Ente per le Ville Vesuviane, il quale ha già compiuto indagini e sopralluoghi allo scopo di verificare la possibilità di operare concreti interventi di restauro e si sta attivamente adoperando per la salvaguardia del manufatto, previo accordo con gli enti locali.

L'edificio, ridotto a condominio popolare per civili abitazioni, è in completo abbandono e versa in una preoccupante condizione di degrado.

La Villa, anche se con notevoli difficoltà, è suscettibile di restauro per il quale sono da prevedersi lavori di demolizione delle sopraelevazioni e superfetazioni presenti, sistemazione delle coperture, rifacimento di solai intermedi, consolidamento di alcune parti murarie, installazione degli impianti e ripristino degli intonaci e stucchi delle facciate.

Purtroppo, l'attuale esigua disponibilità finanziaria non permette all'Ente suddetto di realizzare in tempi brevi detti interventi che, peraltro, si presentano urgenti e indispensabili per la conservazione del complesso monumentale.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania, comunque, al fine di salvaguardare meglio il complesso delle Ville Vesuviane, sta provvedendo, sistematicamente, comune per comune, all'approntamento di tutti gli atti per sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, tutte le ville non ancora vincolate, tra le quali la Villa Pignatelli di Monteleone nel Comune di Napoli-Barra.

In proposito si fa notare che l'ufficio periferico predetto ha già reperito, non senza dififcoltà, in quanto l'Ufficio tecnico erariale di Napoli non ha gli atti aggiornati, tutti i dati relativi alle Ville ubicate nei comuni di Ercolano e di Torre del Greco.

Il Ministero, da parte sua, dichiara la propria disponibilità ad affiancare, qualora ne venga richiesto, l'opera dell'Ente per le Ville Vesuviane a favore del manufatto in questione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

28 luglio 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, affinchè sia superato il grave stato di abbandono nel quale trovasi il grande edificio esistente a Roma in piazza Navona e contrassegnato con i numeri civici da 28 a 40. Pur non avendo particolare pregio architettonico, la facciata di esso costituisce

una delle quinte di tale prestigiosa, famosissima parte del centro storico della Capitale, onde è assurdo che non ne siano assicurati il ripristino e la normale manutenzione.

(4 - 01655)

RISPOSTA. — La questione sollevata investe la problematica vastissima e tuttora ampiamente irrisolta della salvaguardia dei centri storici di tutte le città italiane e non soltanto di Roma.

Il deperimento dei vecchi edifici e il loro cattivo stato di conservazione sono dovuti generalmente alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, i quali spesso non hanno adeguate disponibilità finanziarie per provvedervi.

Questa Amministrazione, come è noto, per gli edifici di proprietà privata che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può avvalersi della facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurarne la conservazione e impedirne il deterioramento allorchè i proprietari non ottemperino agli obblighi loro derivanti dalla disposizione di legge.

Ma, come è evidente, questi tipi di interventi, data anche la loro sporadicità e il loro inserimento episodico nel tessuto urbano, non appaiono certo i più idonei ad avviare a concreta soluzione il delicatissimo problema della tutela e conservazione dei centri storici delle nostre città: senza contare il risvolto finanziario della questione in riferimento all'enorme onere di spesa che il Ministero dovrebbe accollarsi.

Impossibile risulta poi qualsiasi azione coattiva da parte di questa Amministrazione allorchè gli immobili di proprietà privata esistenti nei centri antichi delle città, pur formando nell'insieme complessi storicizzati di valore ambientale, non posseggono singolarmente i requisiti necessari per essere sottoposti a vincolo ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Lo stabile prospiciente Piazza Navona distinto con i nn. 28/40 rispecchia la situazione sopra descritta.

Esso è di proprietà privata ed è sottoposto a vincolo; il suo stato di conservazione non appare particolarmente cattivo se non, forse, per differenza rispetto ad un contesto oggetto di assidue cure quale è divenuto oggi Piazza Navona, che si distacca ormai nettamente dal livello di manutenzione abituale nel resto della città.

Va tuttavia fatto presente, anche alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, che il problema della salvaguardia del complesso del centro antico della città non può essere riportato soltanto all'azione di tutela esercitata dal Ministero per i beni culturali e ambientali tramite le Soprintendenze, in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, azione che, si ribadisce, riguarda solo gli edifici di interesse storico e artistico regolarmente notificati. Occorre invece, al fine di ottenere come risultato la salvaguardia dei centri storici e dei complessi storicizzati ricadenti negli ambiti comunali, coinvolgere responsabilmente in proposito gli enti territoriali (soprattutto Regioni e Comuni) ai quali sono demandate le maggiori competenze in materia di assetto e pianificazione del territorio.

Per quanto riguarda Roma, in particolare, si rammenta che l'Amministrazione comunale ha due Assessorati, quello per il centro storico e quello per i beni culturali, responsabili dell'assetto e del decoro del centro antico della città.

Per quanto di sua competenza la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio non mancherà di espletare tutti quegli altri interventi prescritti dalla legge e possibili in base alle disponibilità finanziarie e di personale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

17 luglio 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il restauro e la riutilizzazione del palazzo ove aveva sede il Collegio Massimo, sito in Roma, Piazza dei Cinquecento.

Si tratta di un notevole edificio realizzato dall'architetto Pistrucci nel secolo scorso e sarebbe veramente grave che andasse in rovina nell'abbandono o fosse oggetto di gravi e deformanti manomissioni per fini speculativi.

(4 - 01664)

RISPOSTA. — La questione sollevata investe la problematica vastissima e tuttora ampiamente irrisolta della salvaguardia dei centri storici di tutte le città italiane e non soltanto Roma.

Il deperimento dei vecchi edifici e il loro cattivo stato di conservazione sono dovuti generalmente alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, i quali spesso non hanno adeguate disponibilità finanziarie per provvedervi.

Questa Amministrazione, come è noto, per gli edifici di proprietà privata che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può avvalersi della facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurarne la conservazione e impedirne il deterioramento allorchè i proprietari non ottemperino agli obblighi loro derivanti dalle disposizioni di legge.

Ma, come è evidente, questi tipi di interventi, data anche la loro sporacidità e il loro inserimento episodico nel tessuto urbano, non appaiono certo i più idonei ad avviare a concreta soluzione il delicatissimo problema della tutela e conservazione dei centri storici delle nostre città: senza contare il risvolto finanziario della questione in riferimento all'enorme onere di spesa che il Ministero dovrebbe accollarsi.

Impossibile risulta poi qualsiasi azione coattiva da parte di questa Amministrazione allorchè gli immobili di proprietà privata esistenti nei centri antichi delle città, pur formando nell'insieme complessi storicizzati di valore ambientale, non posseggono singolarmente i requisiti necessari per essere sottoposti a vincolo ai sensi della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Nel caso specifico, per quanto concerne il Palazzo dell'ex Collegio Massimo esso, presentando i requisiti previsti dalla legge, è stato regolarmente sottoposto a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Avverso detto provvedimento la s.p.a. ICIM proprietaria dell'immobile ha, fin dal 1975, avanzato ricorso al TAR, ricorso tuttora non definito.

In considerazione dello stato precario di alcune parti dell'edificio la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, fin dal dicembre 1975 ha diffidato la società affinchè, in attesa del risultato del ricorso al TAR, garantisse con opportune impalcature le parti pericolanti e non eseguisse indiscriminate demolizioni, pregiudizievoli per l'eventuale restauro.

Va tuttavia fatto presente, anche alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, che il problema della salvaguardia del complesso del centro antico della città non può essere riportato soltanto all'azione di tutela esercitata dal Ministero per i beni culturali e ambientali tramite le Soprintendenze, in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, azione che, si ribadisce, riguarda solo gli edifici di interesse storico e artistico regolarmente notificati. Occorre invece, al fine di ottenere come risultato la salvaguardia dei centri storici e dei complessi storicizzati ricadenti negli ambiti comunali, coinvolgere responsabilmente in proposito gli enti territoriali (soprattutto Regioni e Comuni) ai quali sono demandate le maggiori competenze in materia di assetto e pianificazione del territorio.

Per quanto riguarda Roma, in particolare, si rammenta che l'Amministrazione comunale ha due Assessorati, quello per il centro storico e quello per i beni culturali, responsabili dell'assetto e del decoro del centro antico della città.

Per quanto di sua competenza la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio non mancherà di espletare tutti quegli altri interventi prescritti dalla legge e possibili in base alle disponibilità finanziarie e di personale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

11 luglio 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per il ripristino della recinzione e della copertura delle are arcaiche del Santuario di Lanuvium, site in agro di Pratica di Mare, frazione del comune di Pomezia.

L'interrogante sottolinea che, tempestivamente intervenendo per la protezione di tali monumenti (che sono interessantissimi per l'archeologia dell'antico Lazio e oltremodo significativi in relazione alle radici storiche della civiltà italiana), la Cassa per il Mezzogiorno stanziò per le opere di recinzione e di copertura la somma di lire 34.500.000. Regolarmente appaltate, dette opere furono ultimate nel novembre del 1970 e sottoposte a positivo collaudo nel dicembre del 1972; senonchè un evento meteorologico calamitoso, cioè una tromba d'aria, le danneggiò gravemente il 18 settembre 1973 e da allora, essendo cessata la competenza in materia della Cassa per il Mezzogiorno, quel complesso monumentale versa in una situazione di desolante abbandono, con sperpero del denaro pubblico già speso e con inevitabile menomazione del prestigio della Pubblica amministrazione che è oggetto di ampie critiche da parte dell'opinione pubblica, italiana e straniera.

(4 - 01743)

RISPOSTA. — Alla fine del 1973, un fortunale provocò il crollo di gran parte delle opere costruite a protezione delle are del Santuario di Lanuvium, mettendo in pericolo la conservazione dei resti antichi, molto delicati anche per il materiale con cui sono realizzati.

Con perizia del 25 settembre 1974 e con perizia di variante del 30 dicembre 1974, la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha già provveduto alla conduzione di una serie di opere volte al ripristino della protezione dei manufatti antichi.

Detti lavori devono ancora essere seguiti da più dettagliati interventi, che non sono, però, relativi alle strutture portanti della copertura di protezione degli altari, avendo per oggetto, infatti, la risoluzione di alcuni problemi marginali quali un maggiore isolamento termico dell'ambiente coperto (mediante pannelli termo isolanti), una migliore difesa contro i raggi del sole con l'installazione di cristalli adatti all'uopo etc., interventi, in sostanza, tesi ad un'ottimale condizione per la conservazione dei manufatti antichi.

Inoltre devono ancora essere perfezionati alcuni atti amministrativi per il definitivo collaudo dell'opera. Infatti quest'ultima ha già subito un parziale collaudo.

Va inoltre fatto presente come nel 1976 la Soprintendenza abbia provveduto a restaurare in maniera completa le are arcaiche di Lanuvium.

Il restauro è consistito in una totale ripulitura dei manufatti antichi da terra e depositi di polvere, con irrorazione di appropriati diserbanti per impedire la nascita di altra vegetazione. Si è provveduto anche alla ricollocazione in sito dei frammenti staccati fissandoli con grappe e barre di ottone o con sintolit. Sono stati anche eseguiti calchi con plastilina per la ricerca di altri frammenti che potevano combaciare.

Alla luce di quanto detto si evidenzia chiaramente come gli interventi tecnici ed amministrativi ancora da compiere o perfezionare non incidono sull'effettiva e reale condizione di una concreta conservazione dell'area monumentale, che è permanentemente obiettivo degli interventi della Soprintendenza archeologica per il Lazio.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

17 luglio 1978

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del ritardo denunciato da molti consigli di istituto, nell'assegnazione dei fondi destinati ad essere gestiti dai consigli medesimi, se siano state identificate le cause di tale ritardo e se siano stati predisposti rimedi all'inconveniente denunciato.

Il ritardo rende infatti difficoltoso qualsiasi tentativo di programmazione di attività,

che abbracci organicamente l'intero arco dell'anno scolastico.

In particolare, il ritardo è stato denunciato dal consiglio di istituto della scuola media statale « G. Da Passano » di Genova, ma il problema sussiste comunque e si ripresenta ogni volta che i consigli debbono predisporre programmi senza essere certi di ricevere interamente e tempestivamente i fondi necessari.

(4 - 01833)

RISPOSTA. — Si fa presente che questa Amministrazione effettua con la massima possibile sollecitudine l'accreditamento dei fondi necessari al finanziamento dei bilanci delle scuole dipendenti.

Occorre tener conto, comunque, dei tempi tecnici strettamente necessari alla elaborazione dei dati per la compilazione dei piani di ripartizione in sede provinciale, nonchè dei tempi postali.

Le suesposte cause sono da attribuirsi anche al ritardo denunciato dal Consiglio di istituto della scuola media statale « G. Da Passano » di Genova.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

13 luglio 1978

D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'interrogante, a conoscenza del ripetuto appassionato appello rivolto dal sindaco del comune di Montebello sul Sangro in Abruzzo perchè, con la revoca del decreto n. 930 del 10 settembre 1977 del provveditore agli studi di Chieti, sia evitata la soppressione dell'unica scuola elementare rimasta in quel centro montano;

che si considera fondato e rilevante tale appello perchè — pur non discutendosi della coerenza del citato decreto con le norme che regolano, in positivo ed in negativo, l'adeguamento del servizio scolastico alle reali necessità degli ambienti — per il suo derivare dalla situazione di depressione in cui è ridotta quella comunità, l'evento determinato dal provvedimento è tale da non potersi accettare a cuor leggero,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene che si debba prendere nella dovuta considerazione l'appello di cui sopra, rifuggendo da una pedissequa applicazione delle norme vigenti in materia, non apparendo fuor di luogo che lo Stato si faccia carico di tenere comunque in vita un minimo di servizio scolastico di base anche in paesi che, un tempo non privi di vitalità quali ne fossero le dimensioni, si sono andati progressivamente riducendo di consistenza per politiche che possono non essere state quelle più appropriate, atteso anche che, nel caso di specie, mentre vengono chiaramente rappresentate le difficoltà che esistono per assicurare altrimenti la scuola ai bambini rimasti, si preannunciano sintomi, sia pure lievi, di ripresa di interesse verso la terra di origine da parte degli emigrati, i quali attendono di essere incoraggiati e non dissuasi nella loro non facile scelta.

(4 - 01862)

RISPOSTA. — Si informa che, con lettera del 14 giugno 1978 n. 2388, il Provveditore agli studi di Chieti è stato autorizzato in via eccezionale, e sempre che non sia possibile risolvere la questione con un adeguato trasposto degli alunni, a far funzionare la scuola elementare di Montebello sul Sangro anche per il prossimo anno scolastico.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

13 luglio 1978

D'AMICO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che, a quanto è dato di sapere, la chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire di Castelfrentano, in Abruzzo, da mesi è stata dichiarata inagibile dalla competente autorità comunale per talune sue strutture deteriorate che costituivano incombente motivo di pericolo per la pubblica incolumità;

che la predetta chiesa, situata nel centro storico di quella cittadina, risulta opera

di monumentale rilevanza, costituendo un bene del quale sono certamente previste e ritenute necessarie la tutela e la conservazione,

l'interrogante chiede di conoscere se esistono iniziative di interventi per concorrere o provvedere al suo consolidamento, e, comunque, si permette di sollecitarle con la necessaria urgenza, stante l'esigenza, localmente avvertita e vivamente rappresentata, della restituzione dell'edificio sacro ai servizi di culto cui è destinato.

(4 - 01878)

RISPOSTA. — La Chiesa di S. Stefano Protomartire in Castelfrentano è sottoposta a tutela monumentale a norma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.

A seguito di visita sopralluogo effettuata da propri funzionari, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo ha constatato che la copertura dell'edificio si trova in precarie condizioni.

Poichè la Chiesa non era compresa fra gli edifici inclusi nel programma annuale degli interventi di restauro previsti, la suddetta Soprintendenza ha chiesto al Ministero un intervento d'urgenza.

Il Ministero, accogliendo la richiesta predetta, ha autorizzato con telegramma del 2 luglio 1978 l'esecuzione di lavori urgenti di restauro alla monumentale chiesta in questione, per un importo di lire 15.000.000.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

28 luglio 1978

---

de' COCCI, FRACASSI, VITALE Antonio, CARBONI, AMADEO, ROMEI, MANCINO, SANTALCO, GIOVANNIELLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se non ritengano che la legge 2 maggio 1976, n. 183, avente per oggetto « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 », sia applicabile, ai fini delle agevolazioni creditizie da essa previste, anche alle strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari.

Gli interroganti in diritto osservano che tale possibilità è, in ogni caso, contemplata dalla stessa legge all'articolo 8 relativo ai progetti speciali, nonchè all'articolo 10 laddove si stabilisce che i contributi della Cassa possono essere altresì concessi per gli impianti commerciali costituenti complessi organici.

Una soluzione favorevole in relazione alla presente richiesta appare quanto mai necessaria nel settore dell'esportazione ortofrutticola e, specialmente, nel comparto agrumario. Il nostro Paese è, infatti, il solo produttore di agrumi nella Comunità, la quale, peraltro, si rifornisce, in misura del tutto prevalente, specialmente per arance e mandarini, da altri Paesi concorrenti.

Una maggiore partecipazione delle produzioni agrumarie nazionali al fabbisogno comunitario è, però, subordinata alla disponibilità di una avanzata organizzazione tecnologica per la catena di lavorazione che tali prodotti richiedono, ai fini di una presentazione della merce, tale da competere per qualità e prezzo con le produzioni dei Paesi terzi concorrenti. Ciò comporta impianti di lavorazione e conservazione adeguati in numero al volume crescente della nostra produzione ed in efficienza ai processi tecnologici più avanzati. Purtroppo, invece, le maggiori carenze, sotto tale profilo, esistono proprio nel Mezzogiorno, anche per la mancanza, dopo la decadenza della legge 1° agosto 1959, n. 703, di un altro qualsiasi strumento legislativo idoneo a consentire agli operatori di realizzare nuovi impianti e di ammodernare quelli esistenti, il che è impossibile a verificarsi senza adeguate agevolazioni creditizie.

Considerata l'importanza del problema, anche in vista dell'apertura della CEE ai Paesi mediterranei fortemente concorrenti con l'Italia ed a costi di produzione e commercializzazione notoriamente inferiori, gli interroganti chiedono una tempestiva ed adeguata risposta da parte del Governo.

(4 - 01907)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183, ed in esecuzione delle delibere del CIPE del 4 agosto 1972 e del 9 marzo 1977 riguardanti rispettivamente l'approvazione del Progetto Speciale n. 11 (sviluppo dell'agrumicoltura) e la conferma di tale Progetto e il suo estendimento ad altre regioni particolarmente vocate, la Cassa per il Mezzogiorno interviene per la realizzazione e il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni agrumicole nelle seguenti forme:

attraverso l'anticipazione dei contributi decretati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 317, concernente norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969, contenente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del settore degli agrumi;

attraverso operazioni di mutuo ad integrazione dei contributi assentiti dal predetto Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino all'ammontare delle opere approvate.

Le forme di intervento suddette sono effettuate a tasso agevolato, determinato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125, attualmente fissato per entrambe nella misura del 4,50 per cento.

Al 31 maggio 1978, la Cassa ha impegnato per la costruzione di trentacinque impianti di lavorazione, commercializzazione e trasformazione industriale dei prodotti agrumari la somma di 26.684 milioni di lire per anticipazioni dei contributi statali e la somma di 15.322 milioni di lire per mutui, dei quali 9.684 milioni di lire per anticipazioni per campagne di commercializzazione e 5.566 milioni di lire per mutui, a valere sui fondi di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Inoltre nel progetto speciale per la valorizzazione commerciale delle produzioni meridionali, specie agricolo-alimentari, attualmente in fase di elaborazione progettuale, saranno tenute in ogni più attenta considerazione le indicazioni ed esigenze prospettate dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

24 luglio 1978

---

de' COCCI, VITALE Antonio, FRACASSI, CARBONI, ROMEI, SANTALCO, AMADEO, GIOVANNIELLO, MANCINO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritenga che le cooperative costituite da piccole e medie imprese industriali, commerciali e dell'artigianato debbano essere ammesse a fruire dei benefici della legge 30 aprile 1976, n. 374.

Sembra, infatti, che lo spirito della richiamata legge sia quello di incentivare le forme associative tra tali imprese e che la dizione « consorzi e società consortili » debba intendersi non già in senso restrittivo, bensì estensivo, includendo, quindi, qualsiasi raggruppamento costituito nelle forme previste dal codice civile, purchè le finalità, risultanti dall'atto costitutivo, che esse si propongono di perseguire, corrispondano a quelle stabilite dagli articoli 1 e 15 della legge in questione.

(4 - 01906)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero, in applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 374, che ha stabilito provvidenze a favore dei « Consorzi e Società consortili », ha sottoposto all'esame dell'apposito Comitato interministeriale, nelle riunioni del 21 dicembre 1977 e del 26 gennaio 1978, le prime richieste di contributo finanziario, inoltrate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge.

Il suddetto Comitato, mentre si è pronunciato favorevolmente su talune richieste, ha espresso parere contrario all'accoglimento di talune altre (precisamente quelle della «Fruttunion Sud Tirol» di Bolzano, della « Corovin » di Forlì e della « Ceo » di Cesena) poichè i richiedenti avevano la forma giuridica della società cooperativa a responsabilità limitata.

Il Comitato ha fatto, così, propria una tesi, avanzata in sede di discussione, che si basa sull'interpretazione dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976 n. 388 (che ha modificato le norme del codice civile in materia di Consorzi), articolo 4 che indica le società che possono assumere finalità consortili tra quelle previste nei Capi III e seguenti del titolo V del codice civile. Poichè, come è noto, le società in questione (capi III e seguen-

ti del titolo V) sono le seguenti: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, si è argomentato che gli scopi propri del contratto di consorzio non possono essere assunti dalle cooperative, contemplate, invece, dal titolo V del codice civile.

Altre considerazioni, tenute presenti dal predetto Comitato, riguardano:

la circostanza che l'ammissione delle cooperative a beneficiare della legge 374 del 1976 toglierebbe taluni vantaggi alle società consortili in favore delle quali, invece, specificamente la legge stessa ha inteso provvedere;

il fatto che, a favore delle cooperative, esiste apposita legislazione (decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, legge 8 maggio 1949 n. 285, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601) che prevede la concessione di agevolazioni tributarie, la possibilità di ottenimento di crediti agevolati, eccetera.

Atteso il parere negativo del Comitato interministeriale e l'urgenza di decidere in merito alla concessione di contributi relativi all'attività svolta dai Consorzi nel 1976 (con il 31 dicembre 1977, infatti, sono andate in economia le somme non impegnate a quella data sui capitoli del bilancio ministeriale), l'Amministrazione ha escluso le sopra citate cooperative dall'ottenimento dei benefici della legge 374 del 1976.

Tuttavia, in vista delle decisioni che dovranno essere prese circa le domande di contributo relative all'attività svolta dai Consorzi nel 1977, domande che vengono istruite in questi giorni dal competente ufficio, questo Ministero ha provveduto a richiedere il parere del Consiglio di Stato circa l'ammissibilità o meno dei Consorzi costituiti sotto forma di società cooperativa a godere dei benefici della citata legge 374.

Si è tuttora in attesa di conoscere il parere in merito del suddetto Consiglio di Stato.

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

10 luglio 1978

FABBRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover provvedere con tutta urgenza a nominare in via definitiva (cioè a tempo pieno e senza altri incarichi a titolo di reggenza) il provveditore agli studi di Parma, ponendo così fine ad una situazione di vacanza e di vuoto di direzione della politica scolastica, che si registra da molti mesi nella provincia, per l'esattezza dall'epoca del decesso del provveditore, dottor Brescia.

Da allora, infatti, si è provveduto alla copertura del posto vacante prima con l'attribuzione della reggenza al titolare del Provveditorato di Reggio Emilia, poi affidando la carica a persona che risiede a Piacenza e che regge il Provveditorato di tale provincia. Entrambe le soluzioni si sono rivelate assolutamente inidonee ad assicurare il corretto e normale svolgimento dei compiti d'istituto, con gravi ritardi, con notevolissimo disagio per il personale insegnante e, soprattutto, con ripercussioni estremamente negative per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L'interrogante chiede, pertanto, che, accogliendo anche le pressanti richieste formulate dagli insegnanti, dagli enti locali, dai sindacati e dagli organi direttivi della scuola, si provveda ad un'adeguata soluzione del problema, evitando le mezze misure che si sono rivelate del tutto insoddisfacenti, per non dire disastrose, e fa presente, inoltre, che il perdurare dell'attuale intollerabile situazione rischia di provocare guasti irreparabili nel mondo della scuola e dell'istruzione di Parma.

(4 - 01767)

RISPOSTA. — Attualmente all'Ufficio scolastico provinciale di Parma è preposto, a tempo pieno, il dirigente superiore dottor Carlo Setti.

Al suddetto funzionario era stato conferito, in un primo tempo, anche l'incarico di provveditore agli studi reggente di Piacenza — incarico che gli è stato revocato in data 27 maggio 1978 — a causa delle difficoltà che l'Amministrazione incontra per la coper-

tura delle numerose vacanze esistenti nella qualifica di dirigente superiore.

Infatti, la qualifica in questione è conferita ai primi dirigenti, a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili e mediante concorso per titoli di servizio per i restanti posti disponibili, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 283.

Di conseguenza, tenuto conto che le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze e considerato il costante divieto della Corte dei conti, in ordine all'affidamento di reggenze a funzionari con qualifica di primo dirigente, questa Amministrazione si trova, talvolta, nella necessità di ricorrere ad interventi di carattere contingente per soddisfare, almeno parzialmente, le esigenze dei singoli uffici.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

13 luglio 1978

FOSCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Le associazioni provinciali di Forlì, rappresentanti delle categorie protette, di cui alla legge n. 482 del 1968, hanno evidenziato con viva preoccupazione che 101 ditte, presenti nell'ambito della provincia, attendono tuttora riscontro dal Ministero in ordine alla richiesta di parziale esonero dall'obbligo di assumere appartenenti alle categorie protette, di cui alla citata legge n. 482.

Poichè diverse di tali richieste risalgono anche a 4-5 anni addietro e tenuto conto che, pure in attesa di definizione, interrompono nel frattempo l'obbligo per gli interessati di ottemperare al disposto legislativo, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro per definire sollecitamente ogni pratica in sospeso.

(4 - 01792)

RISPOSTA. — L'esonero parziale dall'obbligo dell'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è condizionato, oltre che all'emanazione del parere delle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, all'esistenza di speciali condizioni dell'attività svolta dalle aziende interessate.

Conseguentemente l'istruttoria delle relative istanze, richiedendo approfonditi accertamenti tecnici, non sempre può esaurirsi in tempi brevi.

A ciò aggiungasi che negli ultimi anni si è registrato un più diffuso e generico ricorso all'istituto dell'esonero da parte dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di legge, i quali alla prima istanza fanno seguire non di rado una nuova richiesta tendente ad ottenere un provvedimento favorevole nei casi di precedente reiezione o una maggiorazione della percentuale di esonero già concessa.

Nello stesso periodo si è contrapposta una graduale e notevole contrazione del personale in forza agli uffici del Ministero a seguito dell'esodo previsto dalle disposizioni legislative a favore degli ex combattenti senza la possibilità di coprire i posti di organico rimasti scoperti.

Per contenere il più possibile gli effetti della sospensione automatica derivante dall'inoltro delle richieste di esonero, il Ministero del lavoro ha integrato il criterio generale della trattazione delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione con altri di opportunità amministrativa consistenti essenzialmente nell'anticipare e accelerare la definizione di quelle domande che, per l'eccessiva misura dell'esonero richiesto, maggiormente si prestano a meccanismi elusivi.

Ciò premesso, si informa che delle 71 istanze avanzate da aziende operanti nella provincia di Forlì e pervenute al Ministero, 54 sono state definite con la concessione o la reiezione dell'esonero richiesto e 17 sono in corso di istruttoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(*Non datata*)

GIACALONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde a verità la notizia di stampa, diffusa in occasione della recente scomparsa di un aereo privato, secondo la quale la torre di controllo dell'aeroporto di Punta Raisi non sarebbe dotata di impianto *radar* d'avvicinamento, con grave pregiudizio per lo svolgimento dell'opera di assistenza alla navigazione aerea.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere il provvedimento che il Ministero intende prendere per colmare tale lacuna.

(4 - 01763)

RISPOSTA. — La torre di controllo dell'aeroposto di Palermo Punta Raisi è dotata di un *radar* tipo ACR (*Air Control Radar*) 430 con il quale viene svolto il controllo di avvicinamento (TWR/APPTOWER APPROACH) e sorveglianza delle procedure di avvicinamento strumentale per l'atterraggio alle piste 07 e 25.

Inoltre, per migliorare le prestazioni del *radar* già installato, la Direzione generale dell'aviazione civile, di concerto con l'ITAV (Ispettorato delle telecomunicazioni e assistenza al volo), ha intrapreso un programma per l'installazione di un secondo *radar* sull'isola di Ustica, che andrà ad integrare la copertura della zona di azione del *radar* ubicato sull'aeroporto di Palermo Punta Raisi.

Il Ministro dei trasporti e ad interim *della marina mercantile*
COLOMBO

31 luglio 1978

LUBERTI, MAFFIOLETTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del grave episodio teppistico, di inequivocabile impronta fascista, consumato da tre giovani mascherati, a Latina, il giorno 11 gennaio 1978, in danno del giovane Domenico Di Resta, membro della segreteria della federazione del PCI e consigliere comunale di Latina;

quali provvedimenti intendano adottare, anche tramite disposizioni categoriche al questore di Latina e agli altri responsabili dell'ordine pubblico, per garantire l'incolumità dei cittadini — ed in special modo dei giovani studenti più esposti a queste azioni — che quasi quotidianamente sono costretti a subire aggressioni e pestaggi veri e propri ad opera di ben noti squadristi;

quali interventi i Ministri interrogati vorranno programmare per far superare la quasi totale passività delle autorità a petto del fenomeno denunciato, in una città ed in una provincia ancora, per tanti versi, legate alla pratica della violenza fascista anche ad opera di elementi esterni che periodicamente si riversano in queste zone, luogo di rivalsa per molti degli episodi di violenza altrove perpetrati, che ha tutti i muri imbrattati con scritte fasciste tra le più avvilenti e più brutali, ove recentemente, tra l'altro, un noto picchiatore, resosi responsabile sinanche di reato di lesioni contro un agente di pubblica sicurezza e per questo arrestato, è stato messo in libertà provvisoria a tempo di *record.*

(4 - 01641)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

A Latina, la mattina dell'11 gennaio 1978, il signor Domenico Di Resta, membro della segreteria provinciale della Federazione del PCI e consigliere comunale del capoluogo, mentre transitava in via Neghelli, veniva aggredito da alcuni giovani con il volto coperto i quali, dopo averlo malmenato e colpito alle spalle con un bastone, si davano alla fuga, dileguandosi nelle strade circostanti.

Il Di Resta, soccorso da passanti e da una radiomobile dei carabinieri, rifiutava di essere accompagnato all'ospedale, mentre accettava di salire sull'autovettura dell'Arma per una ricognizione della zona, che però dava esito negativo.

Successivamente, l'aggredito, si recava, per suo conto, presso il locale ospedale civile, ove veniva giudicato guaribile in tre giorni per contusioni varie.

Il Di Resta, interrogato dagli organi di polizia, non è stato in grado di fornire elementi utili alla identificazione degli aggressori.

Per quanto riguarda gli episodi di intolleranza politica nell'ambito studentesco, cui fanno cenno gli onorevoli interroganti, si fa presente che a Latina esistono piccoli gruppi di giovani aderenti a movimenti estremisti, tra i quali, specie a seguito di fatti delittuosi avvenuti in altre città, si sono, talvolta, verificati contrasti e incidenti, peraltro di limitata entità.

Al riguardo, negli ultimi mesi, gli organi di polizia hanno denunciato all'autorità giudiziaria numerosi giovani, appartenenti ad organizzazioni estremiste di diversa tendenza politica, a carico dei quali sono emersi elementi di responsabilità per aggressioni, danneggiamenti e manifestazioni pubbliche non consentite.

Dai continui ed assidui servizi di vigilanza effettuati dalle forze dell'ordine non è stata mai accertata la presenza di provocatori provenienti da altre località.

Per quanto concerne le scritte sui muri della città, sono stati recentemente identificati e denunciati all'autorità giudiziaria cinque estremisti di destra, sorpresi in flagranza di reato; le scritte stesse vengono, comunque, tempestivamente cancellate a cura dell'apposito servizio dell'amministrazione comunale.

In ordine, poi, all'episodio segnalato nell'ultima parte dell'interrogazione, relativo alle lesioni riportate da un agente di pubblica sicurezza, si precisa che il fatto risale alla sera del 23 ottobre 1976, allorchè la guardia di pubblica sicurezza Giorgio Sambucci, in servizio presso la Questura di Latina, mentre transitava per via Garibaldi, venne aggredita dallo studente Riccardo Caneschi, simpatizzante di destra, il quale venne arrestato e denunciato all'autorità giudiziaria per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni ai danni di pubblico ufficiale.

Il Caneschi, posto in libertà provvisoria il 4 dicembre 1976, è stato rinviato a giudizio e il relativo procedimento penale è in corso.

Da quanto sopra emerge che gli organi di polizia di Latina sono attivamente impegnati nella lotta alla delinquenza e segnatamente nel settore dell'intolleranza politica, curando l'attuazione di rigorosi, accurati e capillari servizi, sia preventivi che repressivi, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nel capoluogo e nella provincia.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

27 luglio 1978

MACCARRONE. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che i commissari liquidatari dell'INADEL hanno corrisposto anticipatamente, ai dipendenti dell'Istituto, l'indennità-premio di fine servizio (indennità di anzianità) con un'arbitraria discriminazione che favorisce i dipendenti più anziani ed è in totale contrasto con la politica di rigore nella spesa pubblica richiesta dalle forze sociali e recepita nel recente accordo di Governo;

se sono a conoscenza che sono stati considerati come cessati dal servizio sin dal 3 aprile 1975 dipendenti che invece sono tuttora alle dipendenze dell'Istituto.

In conseguenza, si chiede di conoscere in virtù di quale norma di legge i commissari liquidatori dell'INADEL abbiano ritenuto di anticipare la liquidazione dell'indennità-premio di fine servizio ed in ogni caso in base a quali disposizioni sia stata operata una discriminazione fra i dipendenti.

In effetti, l'abolizione dei trattamenti economici aggiuntivi, disposta dall'articolo 26 della legge del 20 marzo 1975, n. 70, comporta la soppressione, per i dipendenti dell'INADEL, dell'indennità-premio di fine servizio, facendo salvi i diritti quesiti, e quindi, all'atto del collocamento a riposo, ad ogni dipendente dovrebbe essere liquidata l'indennità-premio di fine servizio calcolata fino al 31 marzo 1975 (data dell'abolizione) e liquidata in ogni caso in relazione agli anni di servizio.

(4 - 01766)

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'interno.

Occorre anzitutto premettere che per il personale dell'INADEL le disposizioni ante-

riori alla legge 20 marzo 1975, n. 70 prevedevano la liquidazione, alla cessazione dal servizio, di un duplice trattamento costituito da:

a) una indennità di anzianità a totale carico dell'ente pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua per ogni anno di servizio (art. 142 R.O.);

b) una indennità premio di servizio derivante dall'iscrizione obbligatoria, con contribuzione in parte a carico dell'ente ed in parte a carico del personale, alla gestione previdenziale del predetto Istituto (articolo 26 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418).

Le disposizioni della legge n. 70, stabilendo in senso unitario per tutti i dipendenti del parastato (art. 13) la liquidazione di una indennità di anzianità a totale carico dell'Ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero delle mensilità in cui esso è ripartito e quanti sono gli anni di servizio prestato, hanno escluso in concreto l'erogazione di due trattamenti di fine servizio, sia per evitare intollerabili differenziazioni nell'ambito dei dipendenti degli enti pubblici, sia per non gravare gli enti stessi di oneri contributivi.

In considerazione di ciò l'INADEL si è trovato nella necessità di predisporre la cessazione dell'iscrizione del proprio personale alla gestione previdenziale di cui al predetto regio decreto-lege n. 2418, per la parte attinente all'indennità di premio di servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 70 (3 aprile 1975), con la salvaguardia, ovviamente, dei diritti acquisiti nel frattempo dai dipendenti; alcuni di essi, infatti, al 3 aprile 1975 avevano maturato il periodo minimo previsto dalla legge per conseguire l'indennità premio di fine servizio in questione (due anni completi d'iscrizione alla gestione previdenza INADEL ed un minimo di 15 anni di servizio), mentre altri, sempre alla suddetta data, senza maturare il diritto alla ripetuta indennità, avevano pur sempre versato una certa quantità di contributi a tale titolo.

Fra le possibili soluzioni da dare al problema della definizione delle posizioni previdenziali in questione (congelamento dei fondi maturati, liquidazione integrale delle somme spettanti oppure anticipazione sugli importi accantonati) si è ritenuto che l'ammissibilità del progressivo pagamento delle indennità maturate secondo scadenze prestabilite e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, anche prima della cessazione del rapporto, fosse la più rispondente a contemperare le aspettative del personale interessato e la situazione finanziaria dell'Ente nonchè ad evitare il rischio di proiezioni nel futuro dei trattamenti aggiuntivi con conseguente necessità di rivalutazione dei fondi accantonati.

In relazione a quanto sopra, d'intesa con questo Ministero, il Dicastero dell'interno, quale Amministrazione vigilante, ha approvato le norme all'uopo predisposte dall'INADEL (deliberazioni commissariali numeri 1699 e 1700 del 21 dicembre 1977) disponendo che venissero osservati i seguenti criteri direttivi:

1) l'erogazione dell'indennità premio di servizio ai dipendenti che ne avessero maturato il diritto al 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, poteva avvenire anticipando l'80 per cento dell'importo in due successive quote di pari importo da distribuire in due diversi esercizi finanziari; al contrario, l'80 per cento dei contributi da restituire al personale che alla data di entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 non avesse ancora raggiunto i requisiti minimi per il conseguimento dell'indennità premio di servizio poteva avvenire in unica soluzione;

2) la quota residuale del 20 per cento sia dell'indennità premio di servizio sia dei contributi, doveva essere trattenuta dall'Istituto in attesa dell'adozione dell'apposita legge (finora peraltro non intervenuta) con cui sarebbe stata fissata la nuova misura dei contributi a carico del personale dell'INADEL per le restanti prestazioni previdenziali;

3) doveva essere espressamente previsto, sia l'incameramento, da parte dell'INADEL, dei versamenti effettuati a proprio carico per periodi successivi al 3 aprile 1975, sia il rimborso dei contributi versati

dopo la stessa data dal personale che avesse conseguito il diritto all'indennità premio di servizio;

4) l'istituto doveva, infine, impegnarsi a corrispondere i benefici, di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni, unicamente all'atto della definitiva cessazione dal servizio degli aventi diritto.

Tutto ciò premesso in via generale, per quanto concerne le singole obiezioni sollevate dalla signora vostra onorevole si osserva:

il richiamo all'articolo 26 della legge n. 70 non è pertinente alla fattispecie in esame in quanto concerne il solo trattamento economico di attività;

non appare configurabile l'asserita discriminazione fra dipendenti più anziani e meno anziani in quanto la cessazione dalla iscrizione non presuppone una modifica alle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto all'indennità di che trattasi (2 anni di completa iscrizione ed un periodo minimo di 15 anni di servizio);

il criterio adottato non è stato quello di anticipare la liquidazione, bensì quello di consentire l'erogazione di acconti sulle somme maturate che di fatto costituiscono patrimonio degli interessati, nella considerazione dell'intervenuta cessazione del diritto alla suddetta prestazione per i periodi successivi alla data del 3 aprile 1975;

non sembra che in tale soluzione possa configurarsi un contrasto con la politica di contenimento della spesa pubblica, in quanto trattasi di prestazioni a carico di una gestione previdenziale per le quali sono stati regolarmente acquisiti i relativi contributi;

non può infine condividersi l'affermazione secondo la quale sono stati considerati come cessati dal servizio dal 3 aprile 1975 dipendenti tuttora in servizio. Ciò in quanto da tale data è stata disposta soltanto la cessazione di un particolare trattamento di carattere aggiuntivo alla normale indennità di anzianità spettante in generale al personale degli enti parastatali alla conclusione del rapporto.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

27 luglio 1978

MAFAI DE PASQUALE Simona. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se il Ministro è a conoscenza dell'incredibile episodio verificatosi il 1° giugno 1978 a Riesi, in provincia di Caltanissetta, dove — in occasione dei funerali di Giuseppe Di Cristina, noto mafioso, più volte incriminato, confinato, processato e naturalmente assolto per insufficienza di prove, implicato in decine di gravissimi episodi di violenza — sono state sospese le lezioni in tutte le scuole per consentire a insegnanti e studenti (o per costringerli?) a partecipare ai funerali, svoltisi con eccezionale solennità (sindaco e Giunta al completo erano presenti);

se e quali misure sono state prese nei confronti delle autorità scolastiche locali e come esse giustifichino il loro comportamento.

(4 - 01921)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Caltanissetta, esperiti gli opportuni accertamenti, ha precisato che nessuna sospensione generalizzata delle lezioni è stata disposta nel comune di Riesi, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali del signor Giuseppe Di Cristina.

A tale cerimonia si è consentito, invero, che partecipassero soltanto alcuni alunni, appartenenti alle classi della locale sezione del liceo scientifico, nelle quali prestava la propria opera, come docente, il fratello del defunto.

Nelle altre scuole del comune, invece, le lezioni hanno avuto luogo regolarmente: per l'esattezza, nelle elementari, sono stati effettuati sia i turni antimeridiani che quelli pomeridiani, mentre nelle due scuole medie le lezioni di alcune classi hanno avuto termine alle ore 10,30 per consentire ai docenti di dedicarsi alle operazioni di scrutinio, che avevano avuto inizio nei giorni precedenti.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

13 luglio 1978

MAFAI DE PASQUALE Simona, LUCCHI Giovanna, GIACALONE, PERITORE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza di quanto avvenuto in provincia di Agrigento dove una giovane donna, Valeria Rabita Vella, assunta presso la Direzione provinciale del tesoro, in applicazione della legge n. 285, è stata immediatamente licenziata in base ad una circolare che fa divieto di assumere donne in stato interessante o nei tre mesi successivi al parto (si fa notare che detta circolare, datata 13 marzo 1978, è successiva alla recente legge sulla parità uomo-donna nelle assunzioni al lavoro);

2) quali provvedimenti sono stati conseguentemente presi:

a) per reintegrare la Valeria Rabita Vella nel posto di lavoro che le spetta, in base alla graduatoria degli elenchi speciali sul preavviamento al lavoro dei giovani;

b) per annullare la circolare del tutto illegittima ed offensiva per le donne italiane;

c) per far seguire, eventualmente, all'ignoto estensore della circolare medesima, un breve corso di aggiornamento sulla Costituzione e sulle più recenti leggi della Repubblica italiana.

(4 - 01934)

RISPOSTA. — La signor Rabita Vella Valeria è stata assunta, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, presso la Direzione provinciale del Tesoro di Agrigento, stipulando il relativo contratto in data 1° aprile 1978.

Nello stesso giorno di assunzione in servizio dell'interessata, al termine della giornata lavorativa, è pervenuta presso la citata Direzione provinciale la circolare con la quale la Ragioneria generale dello Stato - IGAG, nel sottolineare il contenuto dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ribadiva esplicitamente il divieto di assumere lavoratrici madri che si trovassero nel periodo di astensione obbligatoria previsto dal summenzionato articolo 4 (due mesi prima e tre mesi dopo il parto).

Poichè la signora Rabita il giorno 16 febbraio 1978 aveva dato alla luce un bambino, il Direttore provinciale del Tesoro di Agrigento, il successivo giorno lavorativo, cioè il 3 aprile, essendo il giorno 2 festivo, l'ha immediatamente sollevata dal servizio, comunicandole che il contratto doveva ritenersi nullo perchè contrario a tassativa disposizione legislativa.

In merito a quanto osservato nell'interrogazione cui si risponde, circa la posteriorità della circolare, datata 13 marzo 1978, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, devesi segnalare che l'articolo 1 della legge n. 903 del 1977, anche se prevede il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro anche attraverso il riferimento allo stato di gravidanza, non ha di certo modificato il ricordato articolo 4 della legge n. 1204 del 1971, che stabilisce, come sopra detto, il divieto tassativo di adibire al lavoro durante i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto.

D'altra parte, è appena il caso di osservare che la collocazione in posizione utile nella graduatoria della lista speciale dei giovani dà luogo ad un generico diritto all'avviamento al lavoro, che la lavoratrice conserva mantenendo la posizione nella graduatoria stessa, anche se temporaneamente la prestazione di lavoro non può aver luogo a causa dell'interruzione sancita dal più volte menzionato articolo 4.

Da quanto sopra esposto si evince che nessun provvedimento può essere adottato da questa Amministrazione per reintegrare la signora Rabita nel posto di lavoro, come richiesto dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

18 luglio 1978

MARANGONI, FEDERICI, VANZAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di inagibilità dell'imbocco del Po di Levante, in comune di Donada (Rovigo), causato dall'an-

damento stagionale sfavorevole e dalle prolungate piene del fiume Po.

A parere degli interroganti tale stato di inagibilità rende impossibile l'ingresso a Porto Levante delle bettoline ed imbarcazioni da trasporto, provocando conseguenze gravi alle attività dei cantieri navali e degli stabilimenti industriali, i quali si vedono privati delle forniture e costretti al blocco delle proprie attività, con conseguente disoccupazione per le maestranze.

Di fronte a tale grave situazione, gli interroganti chiedono al Ministro di far sapere:

1) come intenda provvedere a finanziare i progetti dei lavori pubblici, per una definitiva sistemazione, inoltrati sin dal 1975;

2) se, nell'attesa della sistemazione definitiva, non intenda intervenire affinchè il Genio civile-Demanio marittimo di Venezia provveda all'invio sul posto della draga « Di Vittorio », in modo da mantenere agibile l'ingresso.

(4 - 00803)

Risposta. — Gli effetti dell'intervento manutentorio operato a Porto Levante nei mesi di luglio ed agosto 1977 hanno avuto durata limitata ed attualmente le quote dei fondali dell'imboccatura risultano gravemente ridotti rispetto a quelle occorrenti per garantire l'agibilità del porto.

L'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia ha già comunicato agli uffici, agli enti ed alle aziende interessate che la motodraga « Di Vittorio », unico mezzo effossorio attualmente in attività nella zona di competenza, deve provvedere con la massima urgenza ad altri interventi nel porto di Venezia e precisamente alla barra del porto di Lido e lungo il canale Malamocco-Marghera, allo scopo di consentire l'ingresso nel periodo estivo delle navi crociera già programmate per Venezia, nonchè di evitare la paralisi di parte dei servizi portuali, con riflessi negativi anche su altre attività collaterali nell'ambito del retroterra.

In data 19 maggio 1978 si è anche tenuta una riunione presso l'Assessorato ai trasporti della Regione Veneto per esaminare la situazione dei porti di competenza e le priorità da destinare agli interventi d'escavo, compatibilmente con le attuali disponibilità di mezzi e di personale.

Nel corso di tale riunione, preso atto dell'impossibilità di trasferire la motodraga « Di Vittorio » a Porto Levante, per le inderogabili necessità cui deve far fronte la motodraga stessa nel porto di Venezia, è stato deciso di prolungare la permanenza nel porto suddetto della draga « Trebbia », dell'Ufficio speciale per il Po di Parma.

Tale draga si trovava già a Porto Levante per provvedere all'escavo parziale del canale d'accesso, allo scopo di permettere il transito di una nave di elevato tonnellaggio, allestita nel cantiere della società Cossira.

La competente Direzione generale delle opere marittime ha incaricato il predetto Ufficio per le opere marittime di Venezia di redigere una perizia di spesa per l'appalto dei lavori di escavo del canale d'accesso a Porto Levante per l'importo di lire 158 milioni.

Tale perizia, già redatta, trovasi in corso di approvazione.

Non appena approvata si provvederà all'appalto ed all'inizio dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Fontana

2 agosto 1978

MERZARIO, DONELLI, GAROLI, FEDERICI, CIACCI, BELLINZONA, SPARANO, RAPPOSELLI, ROMANIA, MAFAI DE PASQUALE Simona, SQUARCIALUPI Vera Liliana, ROMANÒ, GIUDICE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della lunga catena di incidenti (alcuni mortali) verificatisi all'interno dello stabilimento « Montedison » di Castellanza (Varese), e in particolare dell'ultimo scoppio avvenuto nella mattinata del 5 aprile 1978 all'impianto metanolo e che solo per circostanze fortuite — oltre che per la tempestività di intervento dell'operatore quadrista — non ha provocato gravissime conseguenze.

Nel caso specifico, conviene evidenziare:

1) che si è verificata l'esplosione di un dilatatore della caldaia « Cracking B », nonostante che i lavoratori avessero da tempo segnalato delle perdite;

2) che lo scoppio non ha determinato il blocco immediato dell'impianto essendo la sicurezza sulla « minima portata » di vapore a gasogeno (QRCS 3) esclusa da mesi per mancata manutenzione alla valvola di regolazione;

3) che delle quattro termocoppie per la misura delle temperature, installate all'interno del gasogeno dove avviene la reazione di ossidazione parziale della virgin-nafta da parte dell'ossigeno (temperatura sui 1.300°C), due soltanto sono in funzione.

Tutto ciò, unitamente al deteriorarsi progressivo dei processi di strumentazione e di controllo, accresce la potenzialità di rischio per i lavoratori addetti agli impianti e per i cittadini residenti nella popolosa zona circostante.

Rilevato, infine:

che da parte del consiglio di fabbrica e delle organizzazioni sindacali di categoria, provinciali e nazionali, sono state più volte avanzate precise e circostanziate richieste (27 ottobre 1976, 9 dicembre 1976, 17 marzo 1978);

che la direzione « Montedison », oltre a non rispettare precedenti accordi sindacali sottoscritti, da alcuni anni si rende latitante rifiutando sistematicamente le proposte di incontro sui temi dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;

che pochi giorni fa la direzione stessa ha assunto la grave decisione di procedere al licenziamento di 80 lavoratori (praticamente il 50 per cento degli organici) delle imprese appaltatrici addetti alla manutenzione degli impianti;

che tale comportamento viene stigmatizzato da un ampio ed unitario schieramento di forze politiche e sociali (Gruppi parlamentari, Enti locali, Regione, eccetera),

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendono intraprendere per un rigoroso ed obiettivo accertamento delle circostanze sopra segnalate, per ripristinare sollecitamente un corretto rapporto tra le parti contraenti (organizzazioni sindacali e direzione della « Montedison ») e prevenire possibili sciagure che — stante la particolarità delle sostanze chimiche lavorate — risulterebbero di gravità analoga a quelle, mai sufficientemente deprecate, della ICMESA, di Manfredonia, di Priolo Melilli, eccetera.

(4 - 01803)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della sanità.

Informo che, a seguito dell'incidente verificatosi il 5 aprile 1978 nella sezione « Cracking B » dello stabilimento Montedison di Castellanza (Va), vi è stato un immediato intervento di ispettori tecnici in servizio presso il competente Ispettorato del lavoro i quali, dopo aver esaminato con i componenti del Consiglio di fabbrica la problematica riguardante la sicurezza, i rischi e la nocività interna ed esterna dell'azienda, hanno iniziato una accurata indagine in tutti i reparti dello stabilimento allo scopo di ottenere una maggiore affidabilità degli impianti ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

I predetti ispettori del lavoro hanno provveduto ad impartire ai responsabili aziendali prescrizioni dirette a garantire, e ove necessario intensificare, la manutenzione ordinaria e preventiva nei vari reparti, nonchè a realizzare gli interventi atti a tutelare la incolumità fisica dei lavoratori e la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Considerato peraltro che il problema della manutenzione investe la generalità degli stabilimenti chimici della Montedison, si è provveduto ad incaricare una *equipe* di funzionari tecnici altamente qualificati — ingegneri e chimici — per un attento ed approfondito esame dei programmi di manutenzione formulati dalla società al fine di poter disporre di più precisi elementi di valutazione sull'adeguatezza degli stessi in relazione all'esigenza di assicurare l'integrità fisica e la salute dei lavoratori.

Le risultanze degli anzidetti accertamenti consentiranno di intraprendere le iniziative più opportune per una efficace azione di prevenzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Scotti

15 luglio 1978

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del documento presentato al Consiglio regionale della Sardegna dai partiti dell'arco costituzionale sulla pubblicizzazione degli stagni di Cabras, in correlazione con l'aggravarsi della situazione nel compendio ittico di « Mistras », di « Mare e Pontis » e di « Sa Mardini »;

2) se sia a conoscenza, altresì, che la condizione nella quale si svolge l'attività della pesca in quelle acque è da considerarsi insostenibile, per quanto riguarda sia i pescatori, sia, più in generale, le loro famiglie, a causa delle continue vessazioni a cui sono sottoposti dai presunti proprietari degli stagni;

3) se non ritenga opportuno, in considerazione del fatto che la legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 — abolitiva, come recita l'articolo 1, di « tutti i diritti perpetui esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, ancorchè di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti, sono dichiarati estinti » — non ha trovato attuazione, addivenire alla pubblicizzazione degli stagni, dandoli in gestione a cooperative o consorzi di cooperative legalmente riconosciuti.

Considerato che, nel corso di 17 anni, lo esercizio della pesca si è svolto in un perenne stato di conflittualità, che ha visto centinaia di pescatori condannati per le più varie imputazioni, e che tuttora pendono su 288 di essi gravi accuse sulle quali dovrà pronunciarsi prossimamente il Tribunale di Oristano, e nella constatazione della condizione anacronistica che perdura e grava sulle popolazioni che esercitano la pesca nei cennati stagni, quale sopravvivenza di diritti feudali ceduti in anticresi dai re Filippo II di Spagna, Ferdinando di Castiglia e Carlo Alberto, l'interrogante chiede un'azione decisa da parte del Ministero ai fini della predisposizione degli strumenti necessari per la pubblicizzazione degli stagni, in adempimento della cennata legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, del codice della navigazione e della stessa Costituzione repubblicana, nel rispetto della persona umana e per l'affermazione dei diritti dei lavoratori.

(4 - 01686)

Risposta. — Con sentenza del 21 aprile 1966, depositata il 7 giugno successivo, il tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda proposta dal signor Carta Efisio, dichiarava che lo stagno di Cabras, dalla foce del Rio Mannu di Riola fino alle sponde meridionali della località « Su Portu », e tutti i canali di comunicazione fra detto stagno ed il mare fino alla foce del golfo di Oristano, con ogni loro accessorio, dipendenza e pertinenza, non facevano parte del demanio pubblico ma costituivano proprietà esclusiva dell'attore e delle persone da lui rappresentate.

Il Tribunale, inoltre, dichiarava illegittima la determinazione dell'Amministrazione della marina mercantile relativa al già disposto procedimento di delimitazione del compendio.

In seguito all'appello proposto dall'Amministrazione marittima unitamente a quella delle finanze, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza 13 ottobre 1970 depositata il 2 aprile 1971, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza le Amministrazioni della marina mercantile e delle finanze proponevano ricorso in Cassazione.

La Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 316 depositata il 27 gennaio 1975, ha accolto i ricorsi e ha rinviato la causa, per un nuovo esame di merito sulla demanialità o meno del compendio, alla Corte di appello di Roma, presso la quale il giudizio è tuttora in corso.

Per quanto concerne l'applicazione della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, che, come

è noto, ha dichiarato estinti i diritti esclusivi di pesca sulle acque interne (pubbliche) e lagunari della Sardegna, ancorchè appartenenti al demanio marittimo, ed ha attribuito all'Amministrazione regionale determinati poteri in ordine all'uso di quei diritti estinti, risulta che con decreto del Presidente della Giunta regionale, di concerto con gli assessori all'agricoltura ed alle finanze, in data 3 maggio 1965, veniva disposto l'impossessamento, in favore della Regione sarda, dei diritti esclusivi di pesca spettanti ad alcuni condomini sul compendio in argomento.

Contro tale decreto veniva proposto ricorso giurisdizionale, a seguito del quale si è sviluppato un complesso *iter* processuale che ha comportato una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione per motivi di giurisdizione, con conseguente declaratoria di competenza in favore del giudice amministrativo e successiva riassunzione del giudizio avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ai sensi della sopravvenuta legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con decreto interassessoriale 27 marzo 1975 l'Amministrazione regionale reiterava il decreto 3 maggio 1965. Avendo gli interessati proposto ricorso avverso quest'ultimo decreto, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con decisione del 29 ottobre 1975, ha respinto la domanda di revoca di una precedente ordinanza di sospensione del provvedimento regionale impugnato e, in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, vertente come sopra specificato sulla demanialità o meno del compendio, ha sospeso il procedimento relativo ai due ricorsi riuniti aventi come oggetto i provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in applicazione della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39.

Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
Colombo

21 luglio 1978

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di completo, totale abbandono e del progressivo decadimento dello storico ponte romano sito lungo la strada statale n. 38, che da Sondrio conduce fino al Passo dello Stelvio, e precisamente presso Villa di Tirano;

2) se, nella considerazione di un più vasto intervento a tutela degli altri monumenti storici della Valtellina, non ritenga comunque urgente disporre per un sopralluogo, onde accertare le condizioni del cennato monumento, e per i necessari interventi;

3) se non ritenga opportuno, in considerazione del fatto che detto ponte si trova lungo una strada a scorrimento veloce, disporre per l'installazione di cartelli indicatori che richiamino l'attenzione sui nostri beni storico-culturali.

(4 - 01689)

Risposta. — Questo Ministero ha già risposto in data 12 febbraio 1976 ad una interrogazione parlamentare (n. 4 - 2215) del senatore Pinna, simile a quella attuale.

Si rende noto innanzitutto che la tradizione locale vuole considerare romano il vecchio ponte, sito nei pressi di Villa di Tirano (SO), che, si afferma, valicava il vecchio alveo del fiume Adda, incanalato in seguito verso la vicina località Stazzona.

La struttura del ponte, di epoca incerta ma antica, si sviluppa su due arcate con pilone intermedio, costruite in conci granitici di notevole regolarità; la parte superiore è eterogenea e rudimentale, tanto da sembrare di epoca più tarda della struttura portante.

Il manufatto fa parte di una strada classificata come comunale; è di proprietà quindi del comune di Tirano e risulta essere stabile, almeno come ossatura portante, non essendo presenti sulla stessa lesioni apparenti di particolare gravità; inoltre, come risulta dai sopralluoghi effettuati dalle competenti Soprintendenze (la archeologica della Lombardia e quella per i beni ambientali e

architettonici), sul ponte transitano carichi molto modesti, dal momento che la carreggiata stradale è larga appena m. 2,80.

In riferimento allo stato attuale del manufatto in questione, quindi, risultano necessari solo alcuni interventi restaurativi e conservativi in corrispondenza dei muri delimitanti la carreggiata, visto che lo stato generale di conservazione del ponte è comunque abbastanza buono.

In seguito ad un sopralluogo, effettuato recentemente dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, la Soprintendenza stessa ha invitato il comune di Villa di Tirano, quale proprietario del manufatto, a richiedere urgentemente al Genio civile di Sondrio una relazione tecnica sulle condizioni statiche del ponte ed una perizia dei lavori necessari per il suo restauro.

Infine, circa l'impianto di segnaletica turistica, idonea a richiamare l'attenzione sul monumento in questione, questo Ministero nulla può disporre direttamente, spettando la competenza in proposito al locale Ente provinciale per il turismo.

Del resto il problema dell'informazione all'automobilista circa l'ubicazione dei beni culturali non è che un aspetto del più ampio e gravoso problema relativo alla necessità di una diffusione e divulgazione dei nostri beni storico-culturali; problema che ovviamente non si può non auspicare che venga adeguatamente risolto con gli opportuni contatti tra i vari organismi interessati (soprattutto a livello locale) con la massima sollecitudine possibile.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

17 luglio 1978

PINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda opportunamente intervenire perchè sia istituito uno svincolo sulla variante in costruzione della strada statale n. 18 fra Vallo Scalo e Vallo della Lucania, in località Mazzavacche, in accoglimento della delibera dell'Amministrazione provinciale di Salerno, svincolo che sarebbe di notevole utilità per le comunicazioni di molti comuni del Cilento che attualmente sono isolati dalle grandi strade di comunicazione.

(4 - 01882)

RISPOSTA. — Si fa presente che la previsione del nuovo svincolo, auspicato dal comune di Castelnuovo Cilento con delibera 27 gennaio 1978, n. 13, è stata inserita dalla Amministrazione provinciale di Salerno in una perizia suppletiva in corso di perfezionamento, la quale dovrà essere sottoposta al Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno per la relativa approvazione.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

20 luglio 1978

RIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che la nota decisione della Magistratura ha bloccato il cosiddetto « calciomercato », pur convenendo che tale occasione d'incontro dei massimi dirigenti delle società di calcio aveva sempre più assunto un aspetto da fiera e consentito l'intervento di mediatori nello svolgimento di pratiche attinenti al trasferimento di calciatori;

considerate, tuttavia, le gravi ripercussioni che la decisione del magistrato avrà su tutto il settore e sul « Totocalcio » in particolare,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative legislative il Governo intenda sollecitamente assumere per regolamentare la materia.

(4 - 01966)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che in data 28 luglio è stato definitivamente convertito in legge il decreto-legge con il quale gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sport, nonchè le assunzioni dei tecnici da parte di società od

associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

2 agosto 1978

ROCCAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza:

che la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ha trattato e concluso, nel dicembre 1977, l'acquisto di un edificio;

che tale edificio è stato costruito da un consorzio di cooperative, in zona già PEEP, su di un terreno acquistato ad un prezzo inferiore a lire 2.000 il metro quadrato;

che al momento della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa non esisteva alcuna perizia tecnica sulla congruità del prezzo;

che, di conseguenza, il prezzo d'acquisto di tale edificio, di circa 530.000 lire al metro quadrato, sembra a molti eccessivo rispetto ai valori di mercato, tenuto conto anche che il consorzio venditore rilasciò ad un altro ente pubblico reggiano una opzione, alla fine di ottobre, per l'acquisto di un piano dello stesso edificio ad un prezzo notevolmente inferiore a quello pattuito con la Cassa di risparmio.

Tutto ciò premesso, l'interrogante desidera sapere se il Ministero non ritenga opportuno sollecitare la Banca d'Italia affinchè disponga, prima di autorizzare l'acquisto, una perizia dell'Ufficio tecnico erariale in ordine alla congruità del prezzo.

(4 - 01660)

RISPOSTA. — Si risponde anche sulla scorta dei dati informativi comunicati dalla Banca d'Italia.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia ha chiesto all'Istituto di essere autorizzata ad acquistare dal Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia — al prezzo di lire 4.141 milioni, oltre ad oneri fiscali e spese di rogito — un edificio in Reggio Emilia da destinare a sede centrale dell'azienda.

Nell'esaminare l'operazione, l'organo di vigilanza — il quale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di investimenti immobiliari delle aziende di credito, limita il proprio vaglio alla funzionalità degli investimenti medesimi ed alla loro rilevanza rispetto al patrimonio dell'azienda che intende sostenerli — ha tenuto conto, come di uso, della consistenza patrimoniale della Cassa interessata (la quale peraltro aveva accantonato allo scopo la somma di lire 1.600 milioni), nonchè delle finalità funzionali sopra richiamate.

Considerato l'esito positivo di tale esame, l'Istituto ha autorizzato la « Risparmio » di Reggio Emilia ad effettuare l'investimento di cui trattasi, demandando nel contempo alla esclusiva responsabilità dei competenti organi aziendali ogni valutazione in ordine alla congruità del prezzo di acquisto dell'immobile e delle altre condizioni connesse all'acquisto medesimo.

Sotto un profilo normativo può solo soggiungersi che ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria) le aziende di credito hanno l'obbligo di notificare alla Banca d'Italia le deliberazioni dei propri organi responsabili che comportino investimenti immobiliari. Tra le indicazioni relative a ciascun immobile, da comunicarsi ai sensi delle istruzioni in materia di vigilanza sulle aziende di credito, vi è quella del prezzo, ma ai soli fini della sua rilevanza rispetto al patrimonio ed alle riserve dell'azienda e non per una valutazione di congruità.

Tale valutazione, tra l'altro, non è prevista neppure dall'articolo 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio (regio decreto 25 aprile 1929, n. 967) ai sensi del quale, salvo speciali autorizzazioni, le Casse di risparmio non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari per risiedervi coi loro uffici e per adempiere ai loro fini istituzionali.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(*non datata*)

ROMEI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi disfunzioni e dei disservizi che si determinano quasi quotidianamente nella linea aerea « Itavia » Roma-Lamezia Terme, caratterizzati da ritardi di diverse ore nella partenza degli aerei rispetto agli orari previsti e da soste in scali intermedi non contemplate nel piano di volo, come è accaduto, ad esempio, con il volo 510 del 19 luglio 1977, che, in partenza da Lamezia per Roma, ha fatto, prima, scalo a Catania.

Poichè dietro ai « motivi operativi » addotti dalla società « Itavia » a giustificazione delle citate disfunzioni esiste la realtà di una flotta aerea composta da un numero assolutamente inadeguato di vettori, provenienti da compagnie straniere, logorati dall'uso e necessitanti, pertanto, di continue riparazioni, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno — ove la società « Itavia » non sia in grado di ovviare con immediatezza alle lamentate deficienze — affidare all'« Alitalia » o all'ATI la linea aerea in questione, al fine di eliminare il grave disagio dei passeggeri ed assicurare alla Calabria un servizio più confacente alle sue esigenze di sviluppo.

L'interrogante non può non rilevare, infatti, l'inconciliabilità tra le enunciazioni contenute nei vari progetti di sviluppo economico-sociale della Calabria e scelte operative che sembrano voler considerare quella terra ricettacolo di beni strumentali e servizi altrove rifiutati.

(4 - 01839)

RISPOSTA. — I disservizi che si verificano nel collegamento Roma-Lamezia e viceversa sono da attribuirsi principalmente alle attese di altri aeromobili in transito, in coincidenza di orario.

È da considerare al riguardo che sull'aeroporto di Lamezia confluiscono i voli Roma-Lamezia-Palermo e viceversa e Milano-Lamezia-Catania e viceversa.

La coincidenza di tali voli su Lamezia è stata studiata al fine di offrire ai passeggeri in arrivo con il volo da Roma per Palermo e con il volo da Milano per Catania (e viceversa) la possibilità di effettuare a Lamezia il cambio di aeromobile e quindi di destinazione.

Ne consegue che il ritardo su Lamezia di uno dei due voli comporta ritardo anche per l'altro, costretto all'attesa.

È da rilevare altresì che i tempi di transito presso gli scali non consentono il recupero dei ritardi all'origine, i quali anzi si accentuano per motivi di traffico aereo.

In relazione al volo 510 del 19 luglio 1977 che, in partenza da Lamezia per Roma, ha fatto scalo a Catania, l'Itavia ha reso noto che è stato necessario operare uno scalo intermedio in quanto, il giorno precedente, il volo Lamezia-Catania non venne effettuato a causa di un'avaria al filtro dell'olio che richiese l'intervento di tecnici da Ciampino, i quali avrebbero potuto raggiungere Lamezia soltanto il giorno successivo. Di conseguenza, per non creare eccessivi disagi ai passeggeri in sosta, questi ultimi furono imbarcati sul volo Lamezia-Roma, che operò via Catania.

Si assicura infine che questa Amministrazione seguirà con particolare cura l'andamento del servizio di detta Compagnia anche per quel che concerne la rispondenza del parco degli aeromobili alle esigenze delle linee esercitate.

Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile
COLOMBO

31 luglio 1978

SPARANO, DI MARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali aziende agricole della provincia di Salerno hanno richiesto e ricevuto finanziamenti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal FEOGA dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977, quali ne hanno fatto richiesta per il 1978, l'entità dei finanziamenti richiesti e le somme ricevute.

(4 - 01776)

Risosta. — In ordine agli interventi nel settore dei miglioramenti fondiari, si allega fotocopia degli elenchi relativi alle aziende agricole ricadenti in provincia di Salerno per le quali la Cassa per il Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 1975, ha assunto gli impegni di spesa a titolo di contributo sui provvedimenti di concessione emessi dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Campania in base alla legge 6 ottobre 1971, n. 853 (articolo 16, commi primo e secondo) e fino all'esaurimento delle disponibilità attribuite a quella regione.

Per il progetto MFA/4747 dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna, per la propria azienda in Battipaglia, il provvedimento di concessione è stato emesso direttamente dalla Cassa il 15 ottobre 1975 per un importo di lavori pari a lire 15.120.000 ed un contributo di lire 9.828.000 a tutt'oggi non liquidato.

Con altro elenco allegato, si indicano i pagamenti effettuati relativamente alle ditte che hanno sottoposto ad accertamento i lavori realizzati.

Inoltre si comunica che hanno ricevuto finanziamenti dalla Cassa, per il settore della forestazione produttiva, nell'ambito del PS 24, le seguenti aziende agricole della provincia di Salerno:

1) Ente nazionale per la cellulosa e Carta: progetto 24/108, lire 155.754.000, approvato;

2) Società LU.CA.FOR (Gruppo EFIM): progetto 24/119, lire 721.212.000, approvato;

3) Società Liguori S.p.A.: progetto 24/120, lire 246.680.000, approvato;

4) Ditta Ferrara Aniello ed altri: progetto 24/131, lire 99.695.000, approvato;

5) Ditta Passarelli Gaetano: progetto 24/133, lire 872.953.000, approvato.

I suddetti progetti sono stati presentati negli anni 1976 e 1977: i primi tre sono stati approvati nel 1977 e gli ultimi due nel febbraio 1978.

Risultano inoltre acquisiti e non ancora approvati, perchè in attesa di parere di competenza regionale, i seguenti progetti per l'ammontare complessivo di lire 4.370 milioni e per 1.620 Ha di superficie d'intervento:

1) ditta Marotta Giuseppe: progetto 24/126, presentato in data 19 aprile 1977;

2) ditta Bosco Salvatore: progetto 24/132, presentato in data 29 giugno 1977;

3) Scorza Antonio: progetto 24/157, presentato in data 6 ottobre 1977;

4) Tambasco Domenico: progetto 24/162, presentato in data 26 ottobre 1977;

5) Conforti Carlo: progetto 24/176, presentato in data 19 gennaio 1978;

6) Cerino Giacomo: progetto 24/177, presentato in data 19 gennaio 1978;

7) Ambrosio Emilio: progetto 24/178, presentato in data 19 gennaio 1978;

8) LU.CA.FOR.: progetto 24/180, presentato in data 20 gennaio 1978;

9) Marra Gennaro: progetto 24/181, presentato in data 24 gennaio 1978;

10) Consalvo Giuseppe: progetto 24/182, presentato in data 7 febbraio 1978;

11) Moscato Vittorio: progetto 24/183, presentato in data 8 febbraio 1978;

12) LU.CA.FOR.: progetto 24/185, presentato in data 16 febbraio 1978;

13) S.A.FOR.: progetto 24/198, presentato in data 20 aprile 1978;

14) S.A.FOR.: progetto 24/199, presentato in data 20 aprile 1978;

15) S. A. FOR.: progetto 24/200, presentato in data 20 aprile 1978.

Da parte sua il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato che le sottoelencate ditte hanno chiesto ed ottenuto l'affidamento dei finanziamenti della Sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) e quelli integrativi dello Stato, per le iniziative realizzabili nella provincia di Salerno:

Ente di sviluppo in Campania — progetto n. 3927: reimpianto vigneti specializzati in vari comuni della provincia di Salerno; spesa ammessa lire 906.930.000; contributo dello Stato assentito, lire 226.732.500; contributo CEE, lire 231.052.055;

Consorzio interprovinciale di Napoli, Salerno, Avellino — progetto n. 3940: costruzione di un mangimificio in comune di Salerno; spesa ammessa lire 2.240.347.000; contributo dello Stato assentito, lire 560

milioni 89.500; contributo CEE, lire 504 milioni 347.790; somme già liquidate per i lavori eseguiti, lire 396.252.226; CEE, lire 391 milioni 792.600;

Società cooperativa piccoli proprietari della riforma fondiaria « Sant'Antonio Montecorvino » (Salerno) — progetto n. 4754: costruzione di un enopolio sociale; spesa ammessa, lire 1.477.000.000; contributo dello Stato, lire 369.250.000; contributo CEE, lire 399.271.105;

Ente di sviluppo in Campania — progetto n. 4753: reimpianto vigneti specializzati in vari comuni della provincia di Salerno; spesa ammessa, lire 716.100.000; contributo dello Stato assentito, lire 179.028.000; contributo CEE, lire 193.013.648;

Ente di sviluppo in Campania — progetto n. 4752: costruzione ed ampliamento scuola per la cooperazione agricola Borgo Cioffi in comune di Eboli; spesa preventivata, lire 600.000.000. Al 31 dicembre 1977 non era pervenuto il relativo parere tecnico della Regione.

Il Ministro senza portafoglio
De Mita

24 luglio 1978

Allegati:

1) elenco dei provvedimenti ispettoriali di concessione dei sussidi per opere di miglioramento fondiario;

2) elenco delle ditte per le quali è avvenuta la liquidazione dei lavori.

SPARANO, DI MARINO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere gli interventi finanziari dettagliati in fase istruttoria, in corso di esecuzione ed effettuati dall'EFIM negli anni 1975, 1976 e 1977 nella provincia di Salerno nel settore della forestazione.

(4 - 01777)

Risposta. — All'attività di forestazione industriale nella provincia di Salerno è interessata la società LU.CA.FOR. — Lucano Campana forestale, inquadrata nel gruppo EFIM.

Nella provincia di Salerno tale società, a partire dal 1976 ha acquisito — in affitto o in partecipazione — circa 750 ha di terreno localizzati nei comuni di Gioi Cilento, Castelnuovo Cilento, Salento, Vallo della Lucania, Casalvelino. Inoltre sono attualmente in corso trattative riguardanti oltre 2.000 ha di terreni, situati in tutta la provincia di Salerno.

In merito ai terreni acquisiti, la LU.CA. FOR, ha presentato alla Cassa per il Mezzogiorno progetti di forestazione relativi a 540 ha per un importo complessivo di lire 1.128.819.000.

Parte di tali progetti è già stata approvata e riguarda 400 ha per un importo di lire 721.212.000; è tuttora in corso l'istruttoria per altri 140 ha, per un importo di lire 407 milioni 607.000.

Inoltre sono in fase di preparazione da parte della società ulteriori progetti per 210 ha e per un importo presunto di circa lire 600.000.000.

Si precisa infine che per i progetti approvati (per 400 ha) sono già iniziati i lavori relativi.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bisaglia

17 luglio 1978

VIGNOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Premesso:

che, a parte il potenziamento della Marina militare, nel 1975, con la « legge navale » si diede notevole impulso all'attività lavorativa presso i cantieri navali nazionali;

che, con la realizzazione di alcune unità-prototipo, si sono acquisite numerose commesse estere, con un incremento dell'apporto valutario che è andato oltre ogni previsione;

che i fondi previsti nel 1975, in seguito al montante processo inflattivo, risultano sempre più insufficienti a realizzare tutte le unità previste e che già alcune di queste

— pur certamente « interessanti » anche sotto l'aspetto commerciale con l'estero — sono state stralciate dai programmi, con notevole danno per le attività cantieristiche italiane e per la situazione valutaria;

che per le analoghe leggi speciali per l'Esercito e per l'Aeronautica si è previsto un incremento di fondi in proporzione alla svalutazione monetaria,

si chiede di sapere se non si ritenga utile — per la situazione della nostra Difesa-Marina e per gli innegabili riflessi commerciali — rifinanziare la « legge navale » in considerazione del progressivo calo del potere di acquisto della lira, in modo da non sacrificare oltre un terzo del programma previsto nel 1975, dando nello stesso tempo occasione di lavoro ai cantieri navali soprattutto in considerazione delle nuove commesse estere che verrebbero acquisite.

(4 - 01964)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

In data 7 luglio 1978 il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ha presentato al Senato un disegno di legge (atto n. 1294) inteso a stabilire che « agli stanziamenti annuali previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, possono essere apportate modifiche con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai maggiori oneri derivanti da revisione dei prezzi e da aumenti di costi dei materiali e dei lavori relativi al programma di cui all'articolo 1 della citata legge », in tal modo allineando, quanto ai criteri finanziari, la legge navale alle analoghe leggi per l'Esercito e per l'Aeronautica.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

31 luglio 1978